

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



STATI GENERALI
**Prevenzione
e Benessere**
prendiamoci cura di noi

BULLISMO E CYBERBULLISMO: IMPATTO SU SALUTE, SOCIALITÀ E LEGALITÀ

Palazzo Lascaris venerdì 1 luglio 2022 ore 9.00

Diritti di tutela dei minori in internet nella Legge 71/2017

ELENA FERRARA

SENATRICE XVII LEGISLATURA

PROMOTRICE LEGGE N. 71 DEL 2017

«DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO»

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

RAGAZZE E RAGAZZI DELLA CONSULTA AGIA

COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il cyberbullismo è una delle forme più gravi di violazione dei diritti in rete. Si verifica quando qualcuno compie atti per via telematica di aggressione, molestia, pressione, ricatto, ingiuria, diffamazione o altri comportamenti finalizzati a isolarti o metterti in ridicolo.

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-03/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>

PRESENTATO
AL SID 2020

- Convenzione internazionale diritti infanzia e adolescenza - 1989
- Direttiva 95/46/CE - d.lgs n. 196/2003
- Decisione europea 1351/2008/CE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie
- Direttiva MIUR n. 16/2007 –
Linee guida per la lotta contro il bullismo

Regolamento UE 2016/679 GDPR
in vigore dal 25 maggio 2018
D.Lgs. 101 – agosto 2018

Ddl n. 1261 - gennaio 2014

Legge n. 71 - maggio 2017

Disposizioni
a tutela dei minori
per la prevenzione
e il contrasto del
fenomeno del
cyberbullismo

Ha origine dalla tragedia di Carolina Picchio e il suo iter va in parallelo con l'attività giudiziaria del Tribunale per i minorenni di Torino

QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO SUI DIRITTI DEI MINORI : DALL'ONU ALL'EUROPA E ALL'ITALIA

COMMENTO GENERALE N. 25

I DIRITTI DEI MINORI NELL'AMBIENTE DIGITALE

24 marzo 2021 <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-02/commento-generale-25-web.pdf>

LINEE GUIDA PER RISPETTARE, PROTEGGERE E SODDISFARE I DIRITTI DEI
MINORI NELL'AMBIENTE DIGITALE (CM/Rec 2018/7 Comitato Consiglio Ministri)

4 luglio 2018 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168091d920

STRATEGIA EUROPEA SUI DIRITTI DEI MINORI E GARANZIA EUROPEA PER
L'INFANZIA 2021 – 2024 -24 marzo 2021 [https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_it)

[child-and-european-child-guarantee_it](https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_it)

LEGGE EUROPEA 2019/2020 da cui TUSMA (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi) D.Lgs n. 208 del 2021

STRATEGIA EUROPEA “PLASMARE IL FUTURO DIGITALE DELL'EUROPA

Work in progress – Digital Service Act, intelligenza artificiale, governance dati

DIRITTO DI ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI

Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i minori a realizzare l'intera gamma dei loro diritti.

L'ambiente digitale offre nuove opportunità per la realizzazione dei diritti dei bambini, ma pone anche i rischi della loro violazione o abuso.

Se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le disuguaglianze esistenti aumentino e possano verificarsi nuove disuguaglianze

PRINCIPI GENERALI (Commento ONU 25)

A. Non discriminazione

Art. 4 – comma 5 Legge 71/17

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,* **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia (...) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.**

* h) sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Raccomandazione del Consiglio Europeo
COMPETENZE CHIAVE APPRENDIMENTO PERMANENTE
Adottata nel 2006 e rivisitata nel 2018
COMPETENZE TECNOLOGICHE + CITTADINANZA DIGITALE

L'ambiente digitale può aprire nuovi modi per perpetrare la violenza contro i bambini, facilitando situazioni in cui **i bambini sperimentano violenza e/o possono essere influenzati a fare del male a se stessi o agli altri.**

Le crisi, come le **pandemie**, possono portare a un aumento del **rischio di danni online**, dato che i bambini trascorrono più tempo sulle piattaforme virtuali in tali circostanze.

Forme di violenza e sfruttamento e abuso digitalmente facilitati possono anche essere perpetrati all' **interno della cerchia di fiducia di un bambino, da familiari o amici o, per adolescenti, da partner intimi**, e possono includere

- la cyberaggressione, incluso il **bullismo e le minacce alla reputazione**,
- la creazione o la **condivisione non consensuale di testo o immagini sessualizzati**, come **contenuti autogenerati (sexting)** da sollecitazione e / o coercizione,
- la promozione di comportamenti **autolesionisti**, il comportamento **suicida o disturbi alimentari**.

VII - VIOLENZA CONTRO I BAMBINI

COMMENTO N. 25 CRC

ART. 1 L. 71/2017 «Finalità e definizioni»

- 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere **preventivo** e con una **strategia di attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di **vittime** sia in quella di **responsabili** di illeciti, **assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.**
- 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo **intenzionale** e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La legge riguarda solo i minori.

L'art. 2 della legge, è rubricato “*Tutela della dignità del minore*” e ha il merito di metterli al centro sia nella posizione di **vittime come persone offese**, che in quella di **responsabili come autori degli atti illeciti** sulla base della considerazione che **la vittima minorenne di atti di bullismo va sostenuta** e che il **bullo minorenne ha bisogno di essere rieducato** «*anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale*» (art. 1, comma 1, e art. 4, ultimo comma, legge n. 71)



RIGUARDA SOLO LE PERSONE DI MINORE ETA'
AFFRONTA LA NUOVA FRONTIERA DEL CYBERBULLISMO
E' UNA LEGGE DI DIRITTO MITE ,PARTECIPATIVA, NON SANZIONATORIA

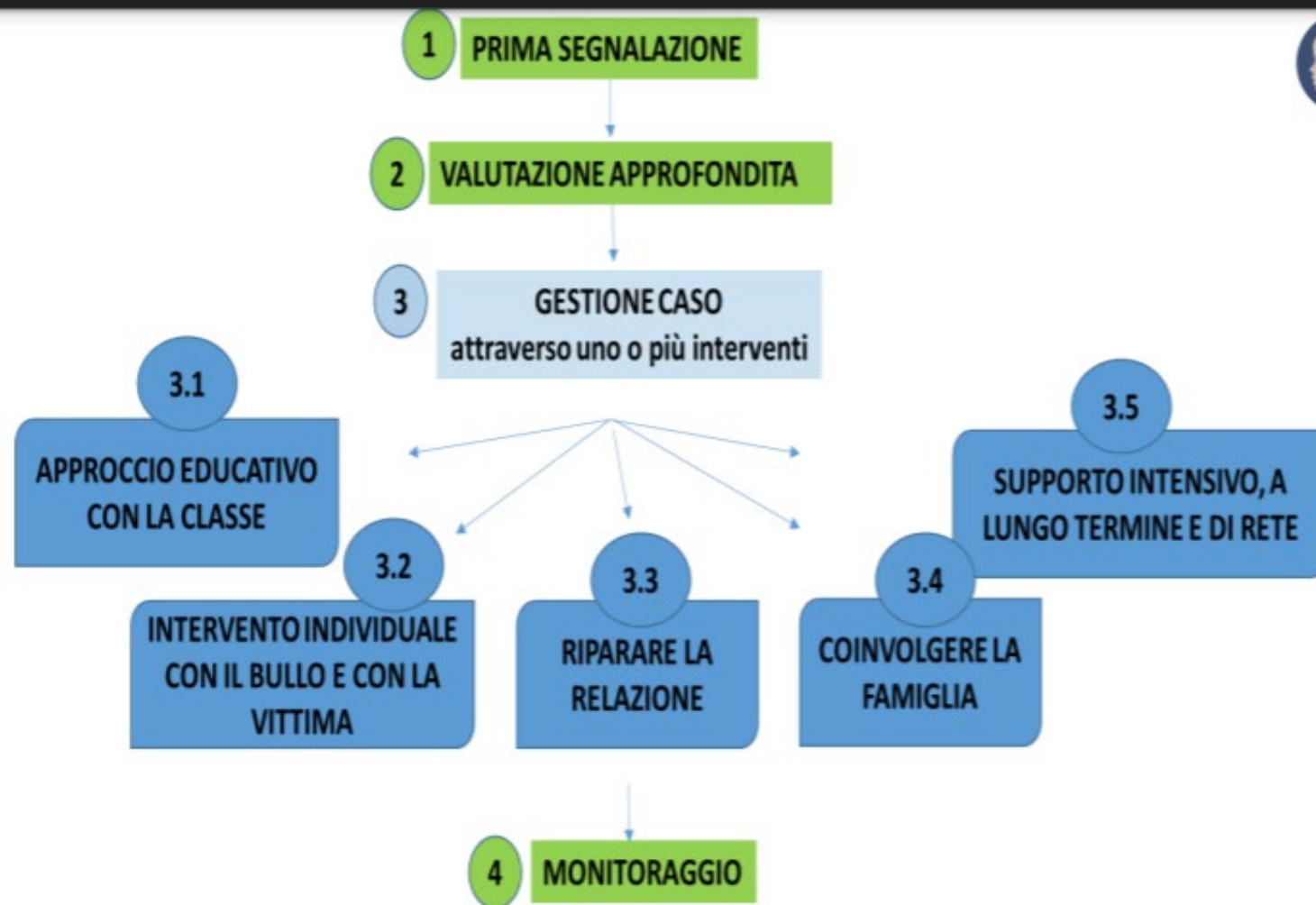
IL DDL 1690 AL SENATO
GIÀ APPROVATO IN PRIMA
LETTURA E' IN NETTO
CONTRASTO CON TALE
APPROCCIO E CON I
DOCUMENTI SUI DIRITTI

Diritto all'istruzione (Agenda 2030)

L' ambiente digitale può consentire e migliorare notevolmente l'accesso dei bambini a **un'istruzione inclusiva di alta qualità**, comprese risorse affidabili per l'apprendimento formale, non formale, informale, peer-to-peer e autodeterminato.

- Le **linee di orientamento** di prevenzione e contrasto al cyberbullismo – 2015 (ante approvazione) 2017 - 2021
- la **formazione** del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio **referente** per ogni autonomia scolastica (Piattaforma Elisa – anche 2 referenti per istituto)
- la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di **sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti;
- un efficace sistema di governance diretto dal MIUR.
- bandi a cura USR (Tribunali minori, Prefetture, Forze dell'ordine, EELL, reti servizi territoriali) per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo (2 milioni strutturali ogni anno)
- I **servizi territoriali** con associazioni e enti promuovono progetti per sostegno vittime e rieducazione artefici anche con attività riparatorie o di utilità sociale

Legge 71/17 Art. 4
«Linee di orientamento»



LA SCUOLA SI ATTIVA PER GESTIRE LE SEGNALAZIONI ANCHE IN RETE
LA FORMAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE – team per le emergenze
FONDAMENTALE IL FATTORE TEMPO E INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE

Per comprendere le conseguenze trasversali dell'ambiente digitale per i diritti dei minori, gli Stati parti dovrebbero individuare un **organo governativo incaricato di coordinare le politiche**, gli orientamenti e i programmi relativi ai diritti dei minori tra i dipartimenti del governo centrale e i **vari livelli di governo**.

Tale meccanismo di coordinamento nazionale dovrebbe coinvolgere le scuole e il settore delle TIC e cooperare con le imprese, la società civile, il mondo accademico e le organizzazioni per realizzare i diritti dei bambini in relazione all'ambiente digitale a livello intersettoriale, nazionale, regionale e locale.

Art. 3 L. 71/2017 – «Piano di azione integrato»

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri **il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, del quale fanno parte rappresentanti del **Ministero dell'interno, MIUR, Lavoro e welfare, Giustizia, Mise, Salute Conferenza unificata, Garante privacy, AGIA, AGCOM, Comitato media e minori, Associazioni diritti minori e tematiche di genere, bullismi Operatori che forniscono servizi di social networking associazioni studentesche e dei genitori**

V. MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI PARTI

COORDINAMENTO

IN GRAN PARTE NON ATTUATO

E. Raccolta e ricerca dei dati

Dati e ricerche regolarmente aggiornati sono fondamentali per comprendere le implicazioni dell' ambiente digitale per la vita dei bambini, valutarne l'impatto sui loro diritti e valutare l'efficacia degli interventi statali.

Gli Stati parti dovrebbero garantire la raccolta di dati solidi e completi che siano adeguatamente forniti e che i dati siano disaggregati per età, sesso, disabilità, posizione geografica, origine etnica e nazionale e background socioeconomico.

Comma 2 Art. 3 L. 71/2017 – «Piano di azione integrato»

Il tavolo tecnico

- realizza un **sistema di raccolta di dati** finalizzato al monitoraggio **dell'evoluzione dei fenomeni** e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al **controllo dei contenuti per la tutela dei minori**.

Piattaforma ELISA Monitoraggio 2021 e 2022

Gli studenti e le studentesse dalla regione Piemonte partecipanti **17718**

Tali studenti frequentano 42 scuole statali secondarie di secondo grado (23,7% del totale delle scuole statali secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale)

Sono **2811** i docenti che insegnano in 80 Istituti Comprensivi (21,1% del totale degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio regionale)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Ricerca intervento
Monitoraggio Bullismi

Art. 3 L. 71/17 comma 2

NON ATTUATO!

COREGOLAMENTAZIONE

MONITORAGGIO ISTANZE DI CANCELLAZIONE

○ I. Diritti dell'uomo e settore delle imprese

- Le imprese dovrebbero rispettare i diritti dei minori e prevenire e **porre rimedio agli abusi dei loro diritti** in relazione all' ambiente digitale.
- Gli Stati parti hanno l'obbligo di garantire che le imprese si avvedano a tali responsabilità.

- 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il **codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.
- Con il predetto codice è istituito un **comitato di monitoraggio** al quale è assegnato il compito di **identificare procedure e formati standard** per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.

Accesso alla giustizia e ai rimedi /

L. 71/17 Art. 2 comma 1 «Tutela del minore»

ISTANZA DI RIMOZIONE : UN NUOVO DIRITTO!

- Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di recupero psicologico o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere **rapidi** nell'arrestare i danni continui e futuri.
- Gli Stati parti dovrebbero garantire la non reiterazione delle violazioni, anche mediante la riforma delle leggi e delle politiche pertinenti e la loro effettiva attuazione.
- 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'**oscuramento**, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Con Legge n. 205 del 2021 è prevista introduzione art. 144-bis al Codice privacy al fine di prevenire episodi di **reveng porn**: chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, ritenga che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere diffusi segnala il pericolo al Garante della privacy

Art. 2 comma 2

INTERVENTO DEL GARANTE

Protocolli di collaborazione con Co.Re.Com?

- 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Amministrazione della giustizia minorile

L. 71/17 Art. 7 «Ammonimento»

- I bambini possono essere accusati o riconosciuti come aver violato le leggi sulla criminalità informatica. Gli Stati parti dovrebbero garantire che i responsabili politici considerino gli effetti di tali leggi sui minori, si concentri sulla prevenzione e compia ogni sforzo per creare e utilizzare alternative a una risposta di giustizia penale.

- 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
- 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
- 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

POCO CONOSCIUTO E ATTUATO
SCARSO MONITORAGGIO
DELLE BUONE PRATICHE DI INTERVENTO

LA LEGGE E' SCARSAMENTE CONOSCIUTA NELLE SUE MISURE DI TUTELA: CI VOGLIONO STRUMENTI EFFICACI PER AUMENTARNE L'ESIGIBILITA'

PROTECTION PROVISION PARTECIPATION

Gli Stati parti dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali affinché i bambini possano esprimere le loro opinioni e offrire formazione e sostegno ai bambini affinché partecipino su base paritaria con gli adulti, in forma anonima ove necessario, in modo che **possano essere efficaci difensori dei loro diritti**, individualmente e come gruppo.

La Legge 71/17 prevede campagne di prevenzione in collaborazione con i principali media coinvolgendo i servizi socio-educativi in sinergia con le scuole. Sono diversi progetti di sensibilizzazione nazionali (SIC, Vita da social, ...) e locali (Gruppo noi)

Il coordinamento a livello centrale per ora è debole, mentre è cresciuto il livello regionale (15 leggi regionali specifiche e misure di prevenzione Leggi sulla tutela dei minori garantiscono programmazioni sinergiche nelle proprie competenze).

La Regione Piemonte con la Legge n. 2 del 2018 sta diffondendo buone pratiche:

- **la patente di smartphone**
- **La ricerca partecipata** capofila Corecom a cura delle Università del Piemonte.



ORA DIFENDERTI È PIÙ FACILE

Una legge per tutelare i tuoi diritti nell'ambiente digitale

Per offrire maggiori tutele ai bambini e ragazzi, il nostro Paese ha adottato la **legge n. 71 del 2017** che individua diversi strumenti per:

- **prevenire e contrastare** atti di cyberbullismo attraverso un piano di azione integrato e tutelarsi
- **fornire misure di sostegno** a chi li subisce
- **responsabilizzare** gli autori di atti di cyberbullismo tramite percorsi di rieducazione e procedura di ammonimento

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !